

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1386

Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale: modifiche ed integrazioni alle DGR n. 1390 dell'8 agosto 2017 e n. 1424 del 2 agosto 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell'istruttoria espletata dai funzionari PO del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Direttore di quest'ultimo, di concerto con il Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Legge n. 10/1991 recante *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* prevede all’art. 5 che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (di seguito per brevità PEAR) è il principale strumento pianificatorio regionale per l’indirizzo e la programmazione degli interventi ed obiettivi strategici in campo energetico a lungo, medio e breve termine all’interno del proprio territorio, definendo gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- con *DGR 8 giugno 2007, n. 827* la Giunta regionale ha adottato il PEAR, che contiene indirizzi ed obiettivi programmatici in campo energetico con un orizzonte temporale di dieci anni;
- con *DGR 28 marzo 2012, n. 602* la Regione ha avviato le attività di aggiornamento del PEAR e la procedura di Valutazione ambientale Strategica (VAS) del Piano;
- con successiva *DGR n. 1181 del 27 maggio 2015* è stato adottato l’aggiornamento del PEAR corredato dal rapporto Ambientale ed è stata contestualmente avviata la fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di VAS;
- con *DGR 8 agosto 2017, n. 1390* recante *“Piano Energetico Ambientale Regionale. Disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano”* si è dato avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR e la Giunta regionale ha deliberato di:
 - dare avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR;
 - disporre che il seguito delle attività dovrà generare una successiva e più adeguata riedizione del documento programmatico, con riferimento ai temi della decarbonizzazione, dell’economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico, coerentemente agli indirizzi della attuale amministrazione regionale;
 - ricomprendere azioni e misure, anche attraverso Norme Tecniche di Attuazione degli indirizzi formulate di intesa tra le varie strutture concorrenti alla definizione dei contenuti, in base alle rispettive competenze, sin dalle fasi preliminari della redazione del documento di piano;
 - includere nel Rapporto Ambientale scenari di effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni, aggiornamenti di contesto e Studio di Incidenza Ambientale;
 - porre l’attività di coordinamento operativo delle altre articolazioni regionali in capo al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio, con il Supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, incaricato del coordinamento operativo delle strutture ivi indicate;
 - approvare la struttura organizzativa di Piano prevedendo che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe fatto convergere nei documenti di piano le risultanze del lavoro sul *revamping* dei parchi eolici di cui alla determinazione dirigenziale 015 del 5 aprile 2017 e che la Sezione Autorizzazioni Ambientali avrebbe messo a disposizione le risorse già stanziare per il PEAR di cui all’asse 7, linea e) del PTA ed ogni altro possibile canale di finanziamento, per la prosecuzione dei lavori del Coordinamento del Piano, curandone gli adempimenti consequenziali;
- con successiva *DGR 2 agosto 2018, n. 1424* la Giunta regionale ha deliberato ancora di:

- approvare l'aggiornamento dell'assetto delle competenze in ambito PEAR;
- consentire l'allargamento del Gruppo di lavoro a favore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- consentire il ricorso a procedure pubbliche di affidamento professionale all'esterno rivolte a singoli professionisti, raggruppamenti o società di architettura o ingegneria, anche, ove possibile, attraverso sistemi dinamici di acquisizione, per l'analisi dello scenario attuativo delle azioni, con contabilità energetica ed emissiva correlata;
- avviare le fasi di consultazione per la VAS, attraverso un avviso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino regionale, ripreso anche nella sezione URP del sito istituzionale della Regione Puglia, mettendo altresì a disposizione gli elaborati allegati 2 e 3 (DPP e RPA) della presente delibera nell'Area trasparenza, o sezioni analoghe di pari visibilità del portale regionale;
- in esito a detta deliberazione, con *Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12 giugno 2020* è stata adottata la determina a contrarre ed indetta la manifestazione d'interesse alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi del servizio di redazione dell'aggiornamento del PEAR e di redazione di indirizzi e linee guida per i PAESC e, contestualmente, è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse;
- con successiva *Determinazione Dirigenziale n. 219 del 15 ottobre 2020* sono state approvate le risultanze della manifestazione d'interesse e sono stati ammessi alla successiva procedura negoziata sottosoglia n. 13 operatori economici;
- con altra *Determinazione Dirigenziale n. 263 del 3 dicembre 2020* è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a mente dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, destinata agli operatori economici selezionati ed individuati nell'avviso approvante la citata manifestazione di interesse;
- con *Determinazione Dirigenziale n. 62 del 7 aprile 2021* è stato approvato l'esito della procedura telematica negoziata espletata sulla piattaforma Empulia ed adottato il provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 65.000,00, oltre IVA, dando atto che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- non è stata adottata la Determinazione, a firma del Direttore di Dipartimento, con cui si dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito delle verifiche su menzionate;

Premesso ancora che:

- con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0*" è stato approvato ed adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato "*MAIA 2.0*" che ha rimodulato le competenze dei Dipartimenti già istituiti con il DPGR n. 443/2015 e che ha comportato l'attribuzione delle funzioni del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture di nuova istituzione: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture;
- le funzioni facenti prima capo al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio sono oggi da attribuirsi al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per le seguenti materie: Autorizzazioni Ambientali, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale e Politiche abitative;
- a mente di quanto detto al punto precedente, le funzioni di coordinamento delle prefate attività di cui alle precedenti DGR n. 1390/2017 e 1424/2018 sono da attribuirsi al Dipartimento Ambiente, paesaggio e Qualità urbana.

Considerato che:

- la politica energetica è strettamente correlata all'azione di contrasto al cambiamento climatico: è infatti ben noto che l'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera, responsabile del

riscaldamento globale, è direttamente connesso all'utilizzo di combustibili fossili da parte dell'uomo a scopo energetico. In ragione di tale circostanza, a partire dall'Accordo adottato in esito alla Conferenza di Parigi del 2015 (COP 21) gli sforzi di tutta la Comunità internazionale sono tesi alla riduzione delle emissioni climalteranti anche e soprattutto attraverso la ridefinizione di politiche energetiche che assicurino non solo il risparmio energetico ma anche la decarbonizzazione ed una rapida ed efficace transizione da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili;

- in tale scenario internazionale si colloca l'azione dell'Unione Europea che ha delineato il quadro strategico necessario per realizzare un sistema energetico a zero emissioni di carbonio, prevedendo che entro il 2050, l'UE riduca le emissioni di gas a effetto serra dell'80% rispetto ai livelli del 1990, attraverso il ricorso a fonti rinnovabili o a fonti caratterizzate da basse emissioni;
- in tale direzione vanno annoverati anche il *"Pacchetto Clima-Energia 2030"* che comprende diversi atti legislativi tra cui il Regolamento 2018/1999/UE sulla *governance* dell'Unione dell'Energia (basata principalmente sull'adozione, da parte degli stati membri, dei Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima), il Regolamento 2018/842/UE relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell'uso da energia da fonti rinnovabili che fissa al 32% l'obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030, la Direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica;
- nel solco tracciato dall'azione dell'UE si pone anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) del dicembre 2019 che persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato verso uno distribuito e basato principalmente su fonti rinnovabili, proponendosi di superare l'obiettivo del 30% di produzione energetica da tali fonti, in linea con l'obiettivo fissato dalla Direttiva RED II;
- il quadro normativo a livello europeo, tuttavia, è in continua e profonda evoluzione: l'Europa, a partire dall'adozione della Comunicazione *"Green Deal Europeo"* del dicembre 2019, ha innalzato significativamente il proprio livello di ambizione in tema di riduzione delle emissioni climalteranti. Tra le misure adottate nell'ambito del Green Deal, riveste notevole importanza il recentissimo Regolamento (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea G.U.E. n. 243 del 9 luglio 2021) che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ed istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, stabilendo l'obiettivo vincolante del raggiungimento della stessa entro il 2050 e prevedendo come traguardo intermedio, parimenti vincolante, la riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
- l'innalzamento degli obiettivi a livello europeo è già stato, in parte, fatto proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato nell'ambito del Dispositivo della Ripresa e Resilienza (RFF) che costituisce il fulcro del programma Next Generation UE che, nell'ambito della Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*, prevede, alla componente C2 *"Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"*, investimenti e riforme per incrementare la penetrazione delle rinnovabili in tutti settori, con un focus particolare sulla mobilità sostenibile e la decarbonizzazione di alcuni segmenti industriali, includendo l'avvio di soluzioni basate sull'idrogeno e, alla componente C3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* investimenti e riforme per rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, sia pubblici che privati. Inoltre, il PNRR preannuncia la revisione del PNIEC, già avviata, in quanto l'innalzamento del target di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 richiede un parallelo e proporzionale incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili; che, secondo la valutazione dei Piani nazionali per l'energia ed il clima degli Stati membri pubblicata dalla Commissione Europea, dovrebbe attestarsi intorno al 38 – 40%;
- strumento di fondamentale rilievo per l'attuazione di alcune delle riforme programmate dal PNRR, è la Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante *"Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea"* (Legge di delegazione europea 2019/2020)

con cui il Governo è stato delegato al recepimento della Direttiva RED II, dettando numerosi criteri per l'attuazione della medesima tra cui spicca, in particolare, l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi potenza complessiva almeno pari a quella classificata come necessaria dal PNIEC; l'identificazione di tali aree dovrà essere effettuata dalle Regioni o Province Autonome in attuazione della disciplina recata dalle norme statali entro il termine di sei mesi.

Rilevato che:

- dal quadro sopra descritto emerge in maniera inequivoca come il settore energetico abbia assunto un'importanza cruciale nelle Politiche dell'Unione: in tale mutato contesto, strategico è il ruolo delle Regioni non solo per l'attività volta al rilascio delle autorizzazioni, ma anche in virtù dei compiti loro demandati nel processo di identificazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti FER e dell'obbligo di definire atti di programmazione locale in linea con gli obiettivi in corso di aggiornamento;
- il repentino evolversi della normativa statale di cornice da cui discendono a cascata gli oneri e gli adempimenti in capo alle Regioni induce, dunque, a ripensare le modalità utili a pervenire all'aggiornamento dei documenti di Piano, atteso peraltro che, anche nel processo inerente alla individuazione delle aree idonee per la installazione delle FER (a tutt'oggi già in corso presso le competenti articolazioni regionali), è indefettibile l'apporto simultaneo delle Sezioni regionali già coinvolte dai precedenti indirizzi dati dalla Giunta;
- in particolare, il lavoro già intrapreso dalle medesime articolazioni circa una preliminare individuazione delle aree idonee per l'insediamento di impianti alimentati da FER ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del DL n. 70/2020 come convertito in Legge n. 120/2020 (di cui ai verbali delle relative riunioni tenutesi aventi prot. n. 2585 del 24 marzo 2021 e prot. n. 5088 del 22 giugno 2021) deve essere svolto parallelamente e simultaneamente a quello di pianificazione in materia energetica, in maniera tale da non far emergere disallineamenti e distonie e pervenire alla formulazione di documenti coerenti e reciprocamente integrati, nell'ottica di un'ottimizzazione di tutte le attività correlate all'aggiornamento del piano, al fine di garantire la concreta attuazione del principio di efficienza dell'azione amministrativa;
- alla luce della strategicità rivestita dal tema dell'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili (ai fini del raggiungimento dei *target* e degli obiettivi unionali), della stretta interconnessione tra politiche energetiche ed ambientali e della descritta necessità di assicurare che l'attività di pianificazione si svolga congiuntamente e contemporaneamente alle altre attività poste in capo alla Regione, appare dunque opportuno che la stesura dei documenti necessari all'aggiornamento del PEAR, rispetto a cui la DGR n. 1424/2018 aveva previsto anche la facoltà di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, sia invece posta in capo alle Agenzie Regionali ARTI e ASSET che annoverano tra le loro finalità istituzionali la promozione dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili e che hanno già manifestato la disponibilità a fornire il proprio contributo, conservando le funzioni di coordinamento in capo al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in sinergia con tutte le strutture regionali individuate dai precedenti atti di Giunta.

Tenuto conto che:

- l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), istituita con l.r. n. 1 del 7 gennaio 2004, è ente strumentale della Regione Puglia, diventato pienamente operativo nell'autunno del 2005 a seguito delle DGR n. 1172 del 06/08/2005 e n. 1297 del 20/09/05 e le cui attività è stata ridefinita con la l.r. 7 febbraio 2018, n. 4 "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione*". ARTI opera a supporto della Regione ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni (art. 2, co. 1) e persegue quali proprie finalità istituzionali, tra le altre, la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle

- fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo economico (art. 2, co. 2), svolgendo, tra i compiti necessari al perseguimento delle citate finalità, anche l'attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi di sviluppo finanziati dalla Regione. Inoltre l'art. 2 co. 3 stabilisce che all'Agenzia sono assegnati anche "ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta Regionale";
- parimenti, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile (ASSET), istituita con l.r. n. 2 novembre n. 17, n. 41 e s.m.i, vanta tra le sue attività istituzionali quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche (art. 2, co. 2) nonché quella di fornire supporto alla pianificazione regionale di settore [art. 2, co. 3, lett. b)] ed infine fornire assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale[art. 2, comma 3, lett. k) e q)];
 - entrambe le Agenzie operano in sinergia con le strutture regionali e tale previsione è conforme alla *ratio* che ha ispirato il Modello organizzativo MAIA dell'Ente che, come noto, ha ridefinito la struttura della macchina burocratica regionale secondo una logica di maggiore efficienza ed orizzontalità, eliminando gli Uffici ed introducendo dieci Dipartimenti chiave quali strutture strategiche che coordinano un numero limitato di Sezioni di Dipartimento, Strutture e Servizi. La logica ambidestra implementata (sottesa al Modello) è stata realizzata affiancando alla struttura organizzativa avente funzioni di pianificazione e di gestione un'area dedicata esclusivamente ad attività di *exploration*, costruita a partire da un nuovo modello di Agenzia Regionale che ha sostituito le precedenti e preesistenti Agenzie: sono quindi state introdotte le Agenzie Regionali Strategiche quali controparte dei Dipartimenti a cui spetta il compito di coadiuvare le strutture regionali nella gestione e nella attuazione delle varie politiche del Governo regionale. L'attività di *exploration* ascritte delle Agenzie strategiche consiste principalmente nel portare in esecuzione i piani ed i programmi definiti attraverso le leggi e le delibere del Consiglio Regionale; le Agenzie Regionali, essendo collegate funzionalmente alle Aree di Coordinamento, seppur esterne alla macchina amministrativa regionale, sono pertanto nelle ottimali condizioni per sviluppare conoscenze strategiche e percorsi innovativi;
 - in ossequio al principio del Modello ambidestro che connota e caratterizza il Modello MAIA, detta attività sinergica favorisce pertanto una migliore integrazione delle politiche regionali in tema di energia con l'attività propria delle Agenzie che è strumentale rispetto alla attuazione della *mission* dell'Ente;
 - i compiti istituzionalmente demandati alle citate Agenzie sono articolati e specificati tramite apposite Convenzioni Quadro da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta Regionale.

Tenuto altresì conto che:

- dalle considerazioni che precedono, emerge con ogni evidenza che la redazione degli elaborati necessari all'aggiornamento del PEAR da svolgersi con il supporto particolarmente qualificato di ARTI ed ASSET, in virtù del complesso delle attività istituzionali conferite alle stesse rispetto al conferimento del medesimo incarico ad operatore economico esterno (seppur già individuato in esito alla procedura negoziata di cui sopra), sia preferibile non solo in ragione dell'elevato patrimonio di conoscenze e di *know-how* altamente specialistico di cui entrambe dispongono, ma anche in considerazione dello stretto raccordo tra le attività istituzionali svolte dalle stesse e quelle degli Uffici Regionali, anche nelle successive fasi di attuazione, esecuzione e monitoraggio del Piano stesso;
- l'ingente ed incessante intensificarsi delle richieste che pervengono alla Regione volte al conseguimento dei relativi provvedimenti autorizzativi (ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i),

unitamente alle presupposte ed altrettanto numerose istanze di valutazione d'impatto ambientale per detta tipologia di impianti (a tutt'oggi in corso di valutazione presso il Ministero, la Regione e le Province delegate), inducono ad una nuova ponderazione e valutazione degli scenari energetici - già traggurdati e traggurdatibili ai fini del calcolo delle quote di energia da FER rispetto ai *target* europei - che postula un più stretto collegamento ed una più diretta sinergia tra le strutture amministrative e tecniche regionali e quelle agenziali;

- inoltre, la sopravvenuta disponibilità delle stesse a svolgere, in collaborazione con gli Uffici Regionali, a titolo gratuito, le attività di aggiornamento dei documenti di piano, comporta un consistente risparmio di spesa ed un minor dispendio di risorse, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa ed al minor uso di risorse finanziarie possibili.

In virtù di quanto sopra rappresentato ed argomentato, è dunque intendimento prevedere che:

- alle attività di aggiornamento dei documenti del PEAR provvedano le Agenzie regionali ARTI ed ASSET sotto il coordinamento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- dette attività verranno svolte dalle Agenzie a titolo gratuito in quanto afferenti ai compiti istituzionali delle stesse;
- il rapporto di collaborazione tra le Agenzie e Regione Puglia sarà regolato con successivi atti.

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. a) della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, ed in particolare:

- 1. di fare propria ed approvare** la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2. di prevedere** che, differentemente da come precedentemente disposto con DGR n. 1424/2018, alla predisposizione degli elaborati volti all'aggiornamento dei documenti del PEAR provvedano congiuntamente le Agenzie regionali ARTI ed ASSET sotto il coordinamento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con il supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione che si occuperà del coordinamento operativo;
- 3. di dare atto** che il lavoro di redazione degli elaborati di cui al punto precedente verrà svolto da dette Agenzie a titolo gratuito in quanto rientrante tra le attività istituzionali di entrambe le medesime Agenzie;
- 4. di precisare** altresì che detta struttura di coordinamento deve comunque avvalersi dell'ausilio delle altre

strutture regionali facenti capo anche al Dipartimento Sviluppo Economico, Dipartimento Mobilità e Dipartimento Agricoltura;

5. **di stabilire** che le modalità della collaborazione e di svolgimento dell'attività di stesura degli elaborati relativi al PEAR saranno regolati sulla base di successivi atti;
6. **di incaricare**, per effetto del succitato indirizzo, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ed il Dirigente del Servizio Innovazione, Progettazione e Decarbonizzazione, di procedere ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla revoca del provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 62 del 7 aprile 2021 sopra menzionata e di tutti gli atti e dei provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto previsto dalla presente Deliberazione di Giunta Regionale;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento, per conto del Gabinetto del Presidente, al Dipartimento Sviluppo Economico, al Dipartimento Mobilità e al Dipartimento Agricoltura, alle Agenzie regionali ARTI ed ASSET;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari PO del Dipartimento

Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Giorgia Barbieri

Stella Serrati

Il Direttore del Dipartimento

Ambiente, paesaggio e Qualità Urbana

Paolo Francesco Garofoli

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto

Pierluigi Ruggiero

Il Capo di Gabinetto

Claudio Michele Stefanazzi

Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano

LA GIUNTA

- **udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- **vista** le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di fare propria ed approvare** la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. **di prevedere** che, diversamente da come precedentemente disposto con DGR n. 1424/2018, alla predisposizione degli elaborati volti all'aggiornamento dei documenti del PEAR provvedano congiuntamente le Agenzie regionali ARTI ed ASSET sotto il coordinamento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con il supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione che si occuperà del coordinamento operativo;
3. **di dare atto** che il lavoro di redazione degli elaborati di cui al punto precedente verrà svolto da dette Agenzie a titolo gratuito in quanto rientrante tra le attività istituzionali di entrambe le medesime Agenzie;
4. **di precisare** altresì che detta struttura di coordinamento deve comunque avvalersi dell'ausilio delle altre strutture regionali facenti capo anche al Dipartimenti Sviluppo Economico, Dipartimento Mobilità e Dipartimento Agricoltura;
5. **di stabilire** che le modalità della collaborazione e di svolgimento dell'attività di stesura degli elaborati relativi al PEAR saranno regolati sulla base di successivi atti;
6. **di incaricare**, per effetto del succitato indirizzo, il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ed il Dirigente del Servizio Innovazione, Progettazione e Decarbonizzazione di procedere ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990 e s.m.i, alla revoca del provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 62 del 7 aprile 2021 sopra menzionata e di tutti gli atti e dei provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto previsto dalla presente Deliberazione di Giunta Regionale;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento, per conto del Gabinetto del Presidente, al Dipartimento Sviluppo Economico, al Dipartimento Mobilità e al Dipartimento Agricoltura, alle Agenzie regionali ARTI ed ASSET;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO